

CONTRATTO PER SERVIZI DI CONSULENZA

TRA

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino, C.F. n. 80088230018, rappresentato da:

1. Prof. Francesco Novelli– Direttore del dipartimento, individuata/o ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato/a con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/04/2024;
2. Dott.ssa Antonella Trombetta, Direttrice della Direzione Polo di Medicina dell'Università di Torino,

(in seguito, indicata come “**Università**” o “**Committente**”)

E

Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede in 20132 Milano, via Olgettina n. 60, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento del Gruppo San Donato S.p.A, in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi,

(in seguito, indicata come “**OSR**”)

in seguito, l'Università e OSR indicati insieme come “**le Parti**”

PREMESSE

- Visto il Decreto Direttoriale n 104 del 02/02/2022 con il quale è stato emanato il Bando PRIN 2022;
- Visto il Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie dei Progetti PRIN 2022, emanato dal MUR: n. 752 del 01/06/2023 Settore ERC LS2;
- Visto il progetto “Disentangling genetic, epigenetic and hormonal regulation of Fe/heme metabolism in the gender-specific nature of NAFLD (DEFENDER)” (in seguito indicato come “**Progetto**”) – Codice Progetto 2022XJNWRM; CUP: D53D23005250006; Responsabile Scientifico per l'Università, prof.ssa Emanuela Tolosano;
- Visto l'art. 10 comma 3 del Bando Prin 2022 che prevede che: “*La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR*”.
- OSR è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che persegue, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la promozione della ricerca biomedica e clinico-assistenziale
- L'Università intende affidare a OSR l'attività di ricerca descritta all'art. 1 del presente contratto (in seguito indicato come “**Contratto**”) e nei documenti ivi richiamati;

- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato con terze parti;
- OSR possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca descritta all'art. 1 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'Università affida ad OSR, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle seguenti attività:

Impatto delle alterazioni epigenetiche mediate da ferro, e non, nella natura sessualmente dimorfica della NAFLD-NASH, attraverso l'analisi dello sviluppo e della progressione della malattia metabolica in topi privi di metiltransferasi epatiche (in seguito, indicate come “Attività”), che verranno eseguite nell'ambito del Progetto.

Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle predette Attività che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito delle stesse o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 2 – Responsabili delle Attività

OSR designa quale Responsabile delle Attività la Dott.ssa Laura Silvestri.

L'Università designa quale Responsabile delle Attività la Prof.ssa Emanuela Tolosano.

Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile delle Attività, come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 3 – Modalità e luogo di esecuzione delle Attività

Le Attività verranno svolte presso OSR, mediante l'uso di quanto necessario ai fini del loro svolgimento.

Le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi per il trasferimento dei dati e/o materiali, ove dalla natura delle Attività ciò si rendesse necessario.

Art. 4 – Assicurazione

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) del proprio personale.

Ciascuna Parte non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'altra.

È fatto salvo il diritto di rivalsa di ciascuna Parte nei confronti del personale coinvolto nell'esecuzione delle Attività limitatamente al dolo e alla colpa grave.

Art. 5 - Responsabilità

La responsabilità di OSR derivante dall'esecuzione del presente Contratto sussiste solamente per i danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave di OSR.

Art. 6 - Durata

Il presente Contratto si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e rimarrà in vigore sino al 25 agosto 2025.

La durata del presente Contratto potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle Attività.

Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione delle attività previste nel Contratto medesimo, le prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.

È fatta salva la facoltà di OSR di recedere dal Contratto in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, OSR, impregiudicato ogni altro diritto, avrà in ogni caso diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del Contratto.

Nessuna delle Parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo o risoluzione del Contratto.

OSR si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal Contratto, qualora l'altra Parte non ottemperando a quanto previsto all'articolo "Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione", non fornisca la documentazione richiesta da OSR o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui OSR richiede l'esecuzione.

Art. 7 – Corrispettivo/Trasferimento di denaro

L'Università si impegna a versare a OSR per l'esecuzione delle Attività un corrispettivo pari a euro 28.000,00 + IVA come dovuta per legge (in seguito "**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo sarà versato dall'Università, a fronte dell'emissione di regolari fatture, in n. 2 tranches di pagamento così suddivise:

- 22.400 Euro + IVA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- 5.600 Euro + IVA da corrispondere entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente Contratto.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore di OSR alle seguenti coordinate:

UNICREDIT SPA
Filiale Largo Francesco Anzani, 13, Roma
c/c n. 000101972801 intestato a:
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.
IBAN IT34C0200805364000101972801.

L'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod.civ., non potrà opporre eccezioni – incluse a titolo meramente esemplificativo quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte di OSR, e con la sola esclusione di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole tranches di pagamento.

Art. 8 – Ritardato pagamento e interessi

L'Università sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare all'Università il rischio del caso fortuito.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 8, l'Università dovrà corrispondere a OSR, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale di mora previsto dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 giorni dal termine convenuto, l'Università incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati.

Articolo 9 – Diritti di proprietà

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'esecuzione del Contratto tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "**Background**").

Resta, altresì, fermo che ciascuna Parte rimane esclusiva proprietaria di ogni informazione, conoscenza, dato e risultato acquisito indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto e risultante da prova documentale, con la conseguenza che l'altra Parte non ne acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualsivoglia titolo.

In particolare, le Parti concordano sin da ora che OSR metterà a disposizione il seguente Background: conoscenze derivanti dalla caratterizzazione del metabolismo del ferro e della sua regolazione sessualmente dimorfica in modelli malattia.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi alla realizzazione delle Attività del presente Contratto spettano al Committente.

OSR potrà utilizzare i risultati conseguiti nell'ambito delle Attività oggetto del presente Contratto per finalità non commerciali di ricerca interna.

Restano salvi i diritti degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs del 10 febbraio 2005, n. 30 ("**Codice della proprietà industriale**").

Art. 10 – Variazione delle Attività

Se durante lo svolgimento delle Attività dovesse emergere la necessità di una variazione o integrazione delle stesse, tale modifica deve essere concordata fra le Parti per iscritto.

Le Parti concordano sin da ora che ove le predette modifiche comportassero oneri aggiuntivi a carico di OSR rispetto a quelli previsti dall'esecuzione delle Attività, verrà concordata una maggiorazione del compenso dovuto in favore di OSR.

Art. 11 – Uso dei marchi e dei segni distintivi

La Committente non utilizzerà i marchi e/o loghi di proprietà di OSR, ovvero di una delle società del Gruppo San Donato, senza il preventivo consenso scritto della società interessata, restando inteso che i predetti i marchi e/o loghi, in caso di autorizzazione, verranno utilizzati esclusivamente secondo i termini e alle condizioni previste dalla società interessata e nel rispetto delle direttive dalla stessa impartite.

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Contratto, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Art. 12 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le Parti e per esse i Responsabili Scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 13 – Presentazione dei risultati

L'Università e OSR si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in tutto o in parte, i risultati delle Attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Detta pubblicazione e/o presentazione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte, affinché quest'ultima possa valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli. La predetta autorizzazione non dovrà essere irragionevolmente negata. La Parte che riceverà la richiesta di presentazione e/o pubblicazione sarà tenuta, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, a: (i) rilasciare il consenso scritto alla pubblicazione e/o della presentazione; oppure a (ii) chiedere l'eliminazione delle parti ritenute pregiudizievoli e/o divulgative di informazioni confidenziali. Resta inteso che, in assenza di un espresso diniego alla pubblicazione e/o della presentazione entro il menzionato termine di 30 giorni, questa si riterrà autorizzata.

Ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni che i risultati sono stati ottenuti nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 14 – Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Contratto, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a) a non divulgare le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell'ambito ed in esecuzione del presente Contratto ("**Informazioni Riservate**") e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi (come definiti *infra*);
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte

che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) salvo diverso accordo, a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art.15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione

del trattamento dei dati personali, ivi compresi il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito **"Codice Privacy"**) il Regolamento UE 2016/679 (di seguito **"GDPR"**).

In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

Le Parti, in adempimento ai diversi ruoli ricoperti, si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere eventuali dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Contratto.

La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art. 16 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il **"Decreto"**) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che (i) OSR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (**"Modello Organizzativo"**), un Codice Etico (**"Codice Etico"**), nonché una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet di OSR al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni; (ii) l'Università, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/disposizioni-generaliprogramma-la-trasparenza-e-lintegrita>, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione del presente Contratto.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 17 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto.

Art. 18 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per OSR:

Dr.ssa Laura Silvestri: silvestri.laura@hsr.it;
research.contracts@hsr.it;

Per l'Università:

Responsabile Scientifico: [prof.ssa Tolosano emanuela.tolosano@unito.it](mailto:prof.ssa.Tolosano.emanuela@unito.it)
sperimentazioni.medtorino@unito.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 19 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese relative al bollo sono a carico dell'Università di Torino e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

Art. 20 - Disposizioni generali

Il Contratto costituisce manifestazione di integrale accordo tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti del Contratto.

L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

Qualora una clausola del Contratto venisse dichiarata invalida, le Parti saranno sollevate dagli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte di essa che sia stata dichiarata invalida. In tale ipotesi le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede una nuova clausola che abbia effetti giuridici ed economici quanto più possibile equivalenti a quelli della clausola dichiarata invalida, fatta salva l'applicazione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.

Il Contratto non crea alcun rapporto virtuale o effettivo di associazione o partnership o joint venture tra le Parti.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto, o rinuncia a diritti da esso nascenti, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti. Le Parti si riservano la facoltà di modificare il Contratto comunicando per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo dalla data da cui si intende far valere la modifica.

L'Università non avrà il diritto di fare qualsiasi annuncio e/o comunicazione a terzi, compresi i media, in relazione o in qualsiasi modo collegati alle Attività, compresa l'esistenza del Contratto, senza il preventivo consenso scritto di OSR.

Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata a/r o, salvo nei casi ove diversamente specificato, via e-mail, ai seguenti indirizzi:

per OSR: direzione.legale.osr@hsr.postecert.it;
per la Committente: biotecnologie@pec.unito.it;

ovvero presso il diverso indirizzo che le Parti potranno comunicare successivamente in conformità al presente articolo.

Le Parti danno atto che il Contratto è stato liberamente e direttamente negoziato dalle stesse, tramite contatti e scambio di corrispondenza, e che, pertanto, non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute

Prof. Francesco Novelli

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Francesco Novelli
Data: 04.06.2024 18:00:01 CEST



Direzione Polo di Medicina

Dott.ssa Antonella Trombetta

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Antonella Trombetta
Data: 04.06.2024 12:25:49 CEST



Ospedale San Raffaele S.r.l.

Direttore Ricerca

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi



Firmato digitalmente da:
D'AMELIO EINAUDI ANNA FLAVIA
Firmato il 31/05/2024 15:57
Seriale Certificato: 2948377
Valido dal 14/11/2023 al 14/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.